

**N. 03051/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso elettorale n. 1400 del 2012, proposto da:

Giorgio Fiorenzo Taveggia, rappresentato e difeso dall'avv. Joseph Brigandì, con domicilio eletto presso questi in Milano, via San Luca 10;

contro

Comune di Meda non costituito;

nei confronti di

Giovanni Giuseppe Caimi, Simona Buraschi, Bruno Barbieri, Marcello Proserpio, Chiara Tagliabue, Massimo Ambrogio Nava, Anna Costa, Paolo Denis Moretto, Sergio Venier, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Colombo, e domiciliati con il medesimo presso l'avv. A.M. Poggi in Milano, via Beccaria N. 5;

- Alberto Angelo Colombo e Roberto Cassina, non costituiti;

- Ministero dell'Interno, Prefettura di Milano e Ufficio Centrale Elettorale per il turno di ballottaggio nelle elezioni di cui infra, non costituiti;

per l'annullamento

delle operazioni svoltesi nel maggio 2012 per il rinnovo dell'Amministrazione del Comune di Meda.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con coeva proposizione di ricorso incidentale, dei sig.ri Giovanni Giuseppe Caimi, Simona Buraschi, Bruno Barbieri, Marcello Proserpio, Chiara Tagliabue, Massimo Ambrogio Nava, Anna Costa, Paolo Denis Moretto e Sergio Venier;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012 il Relatore della causa Presidente dott. Adriano Leo ed i patroni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso elettorale in epigrafe, ritualmente esperito e poi notificato nei termini di legge, sono state impugnate le operazioni attinenti al 2° turno delle elezioni svoltesi nel maggio 2012 per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale di Meda.

L'istante Taveggia Giorgio Fiorenzo, candidato Sindaco n.1 per le liste collegate n.10 "Progetto Meda Città Ideale" e n.11 "Lega Nord" nel 2° turno elettorale (di ballottaggio) assume che le impugnite operazioni elettorali sarebbero illegittime sotto più profili e, in particolare, a causa – fondamentalmente- del fatto che sarebbero state annullate in suo danno due schede elettorali contenenti validi voti per esso istante: voti, questi, che, ove assegnati, avrebbero determinato la proclamazione a Sindaco di esso

Sig. Taveggia e l'attribuzione del 60% dei seggi del nuovo Consiglio Comunale a candidati della coalizione di cui risulta aver fatto parte.

Ciò premesso, il ricorrente candidato Sindaco Sig. Taveggia chiede che venga accertata e dichiarata l'assunta illegittimità delle gravate operazioni elettorali nella parte sopra indicata e, previo riscontro degli ulteriori voti da lui realmente conseguiti, i medesimi vengano a lui riconosciuti ed attribuiti, con conseguente modifica dell'atto di proclamazione del Sindaco nonché dei consiglieri eletti e delle graduatorie dei non eletti.

Si sono costituiti in giudizio il candidato Sindaco n.2 sig. Caimi Giovanni Giuseppe ed i consiglieri eletti per le liste elettorali a lui facenti capo. Costoro hanno contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. In più, essi hanno proposto ricorso incidentale, con il quale hanno anch'essi lamentato, sotto altri profili, l'illegittimità delle operazioni elettorali in questione chiedendone parziale rettifica con rigetto del ricorso principale.

A seguito di formali istruttorie espletate a ministero della Prefettura di Milano ed a ministero del Presidente della Sezione e Relatore della causa dr. Adriano Leo, quest'ultima è stata trattata alla pubblica udienza del 4.12.2012 dai patroni delle parti costituite e, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

I. Vengono impugnate in questa sede le operazioni del 2° turno (di ballottaggio) delle elezioni svoltesi nel maggio 2012 per il rinnovo del Sindaco e dell'Amministrazione del Comune di Meda.

II. Va, in primo luogo, preso in esame il ricorso incidentale esperito dal candidato proclamato Sindaco Caimi Giovanni Giuseppe e dai consiglieri

eletti per le liste a lui facenti capo.

Costoro sostengono che le operazioni di riscontro delle schede votate nel suddetto 2° turno delle elezioni in discorso sarebbero illegittime nelle parti in cui non sono state attribuite “al candidato Caimi 5 schede, dichiarate ingiustamente nulle” ed è stata “attribuita al Taveggia una scheda che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla”.

Più precisamente:

1) nella sezione elettorale n.3 l'organo procedente avrebbe illegittimamente dichiarato nulla una scheda di voto che recava, nello spazio del candidato Caimi, un segno diverso dalla croce: tale scheda avrebbe dovuto essere riconosciuta al Caimi, con l'attribuzione al medesimo di 201 preferenze in luogo delle 200 a lui assegnate;

2) nella sezione elettorale n.21, l'organo procedente avrebbe illegittimamente dichiarato nulle tre schede di voto, le quali recavano sul nome del candidato Caimi crocesegno i cui bracci andavano ad invadere lo spazio del candidato Taveggia: tali schede avrebbero dovuto essere riconosciute al candidato Caimi, con attribuzione al medesimo di 193 preferenze in luogo delle 190 a lui assegnate;

3) nella sezione elettorale n.12 l'organo procedente avrebbe illegittimamente dichiarato nulle due schede di voto delle quali:

- l'una recante, oltre al crocesegno sul candidato Caimi, il cognome di questi a fianco delle liste collegate al candidato Caimi;

- l'altra recante una croce su Caimi “con un tratto finale di un braccio arricciato”.

Tali schede avrebbero dovuto essere riconosciute al candidato Caimi, con attribuzione al medesimo di 259 preferenze in luogo delle 257 a lui assegnate;

4) nella sezione n.13 l'organo procedente avrebbe illegittimamente attribuito al candidato Taveggia una scheda recante uno scarabocchio accanto al simbolo della lista "Lega Nord": tale scheda avrebbe dovuto essere dichiarata nulla, con l'attribuzione al Taveggia di 150 preferenze in luogo delle 151 a lui assegnate.

Il ricorrente incidentale ha concluso chiedendo la modifica delle gravate operazioni elettorali nelle parti testé indicate ed il rigetto del ricorso principale.

Il ricorso incidentale non merita accoglimento per le seguenti ragioni:

- a) per quanto attiene alla censura di cui al precedente n.1, va notato che la scheda annullata nella sezione elettorale n.3 (e formante l'allegato n.6 del verbale dell'istruttoria espletata presso il T.A.R. il 9.11.2012 e recante il n.33504 di prot.) presenta unicamente, nel riquadro delle liste per Caimi candidato Sindaco e al di sopra della lista PD, una sigla che appare graficamente come una "g" minuscola con sovrapposta trasversalmente una "V" maiuscola. Tale scheda, ad avviso del Collegio, non sembra possa costituire un valido segno di votazione, ma segno di riconoscimento –quasi una sigla- tale da far ritenere corretto l'annullamento disposto dagli operatori della sezione elettorale in discorso;
- b) per quanto attiene alla censura di cui al precedente n.2, è sufficiente notare che, in sede di riscontro effettuato con il citato verbale di istruttoria 9.11.2012 n.33504 presso il T.A.R. e relativo alle schede annullate della sezione elettorale n.21, i presenti patroni delle parti hanno dato formalmente atto che tutte le 9 schede annullate dalla sezione "contengono evidenti segni di nullità";
- c) per quanto attiene alla censura di cui al precedente n.3, a parte la considerazione che le due schede della sezione elettorale n.12 alle quali si fa

riferimento nel ricorso incidentale (e costituenti gli allegati 7 e 8 del citato verbale d'istruttoria 9.11.2012 n.33504) non sembrano contenere voti validi essendo accompagnati da segni grafici di riconoscimento (giacché la prima reca, nel rettangolo dedicato al candidato Caimi, un segno grafico "D" a fianco del crocesegno di votazione e la seconda reca, oltre al crocesegno sul simbolo della lista del PD, il cognome Caimi ma nella parte estranea a quella destinata alla votazione), non può non notarsi che tale censura è del tutto inaccoglibile. Ciò, per il semplice fatto che le schede de quibus non sono state ricomprese dalla citata sezione elettorale n.12 tra le schede cui si riferisce espressamente il ricorso incidentale come a suo specifico oggetto: vale a dire non sono state collocate tra quelle "schede dichiarate ingiustamente nulle" (cfr. ricorso incidentale a pag.8 -primo capoverso-, a pagina 10 -inizio del punto 3- e a pag.11 -inizio del punto 4-). Tali schede, invece, risultano chiaramente -come è riportato nel citato verbale dell'istruttoria 9.11.2012 n.33504/12- tra le schede (in numero di due) con voti contestati e mai attribuiti; il che è confermato dal verbale della sezione n.12 dove a pag.40, nel paragrafo 31, le due schede in discorso sono state poste tra quelle "contestate e non attribuite" e "inserite, unite da apposita fascetta, nella BUSTA N.6-TER(C), da allegare al presente verbale".

Pertanto, in considerazione di quanto sopra notato (estraneità delle due schede in parola alle schede annullate alle quali ha dichiaratamente riguardo il ricorso incidentale) non può concludersi altrimenti che con l'inaccoglibilità della qui esaminata censura.

Oltretutto, non può sottacersi che un rilievo nuovo avverso le due schede "contestate" neanche potrebbe tempestivamente proporsi con gli atti difensivi, peraltro mai notificati, successivi al citato verbale di istruttoria n.33504/12;

d) per quanto attiene alla doglianza di cui al precedente punto 4, la quale ha riferimento a scheda rinvenuta da funzionario della Prefettura di Monza tra le schede valide con voto per il candidato Sindaco Taveggia, va notato che, se effettivamente contiene, nel rettangolo destinato a tale candidato ed a fianco della lista Lega Nord, un segno grafico circolare molto calcato che potrebbe creare qualche perplessità circa la considerazione di esso come segno di votazione, è tuttavia sicuro che non presenta i caratteri propri di un segno di riconoscimento e che potrebbe benissimo evidenziare la volontà di un elettore che abbia voluto intensamente, oltre ogni dubbio, esprimere il suo voto a favore del candidato Sindaco Taveggia. Pertanto, ad avviso del Collegio, è da ritenere che tale scheda non vada annullata e che la esaminata censura non può essere accolta.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, il vagliato ricorso incidentale non è meritevole di apportare alcunché di positivo a favore della posizione del candidato Sindaco Caimi.

III. Va, ora, preso in esame il ricorso elettorale in epigrafe proposto dal candidato Sindaco sig. Taveggia.

1) Con il primo motivo di gravame, il ricorrente Taveggia deduce l'illegittimità delle impugnate operazioni elettorali relative alla sezione n.7: ciò, a causa dell'effettuato annullamento, da parte degli operatori della citata sezione, di due schede (costituenti gli allegati n.4 e 5 del precitato verbale 9.11.2012 n.33504/12) recanti, ciascuna, oltre al segno di votazione, il nome "Taveggia" nel rettangolo della scheda riservata al candidato Sindaco Taveggia.

La censura è fondata.

Al riguardo, devesi osservare che l'apposizione ulteriore del nome del candidato Sindaco Taveggia regolarmente votato è sicuro indice –come

ritenuto dalla stragrande maggioranza della giurisprudenza sul punto- della volontà dell'elettore di rafforzare la effettuata votazione a favore del candidato prescelto.

La censura in parola va, quindi, accolta e deve, di conseguenza, riconoscersi la spettanza al ricorrente Taveggia di due ulteriori voti di preferenza.

2) Con la seconda e la terza censura, il ricorrente Taveggia deduce l'illegittimità delle operazioni elettorali poste in essere nelle sezioni nn.14 e 15; e ciò, a causa del fatto che, in ciascuna di tali sezioni, si sarebbe indebitamente omesso di annullare una scheda di votazione recante, oltre la votazione per il candidato Caimi, un palese segno di riconoscimento.

Le censure in esame sono meritevoli di accoglimento.

Ed invero:

a) la selezionata scheda della sezione n.14 presenta, al di sopra del crocesegno sulla lista "Di Pietro Italia dei Valori" facente parte della coalizione legata al candidato Sindaco Caimi, l'apposizione del nome "Di Pietro" che indubbiamente non è il nome del candidato Sindaco Caimi sicché non può essere ragionevolmente interpretato come segno di rafforzamento del voto al sig. Caimi, ma come palese segno di riconoscimento;

b) la selezionata scheda della sezione n.15 presenta due sicuri segni di votazione, l'uno (un segno trasversale) sul nome del candidato Sindaco Taveggia e l'altro (un crocesegno) sul nome del candidato Sindaco Caimi.

Al riguardo, devesi osservare che quanto sopra porta ad escludere quale fosse la reale volontà dell'elettore: se dare il voto a Taveggia o a Caimi o votare entrambi.

A causa di ciò, appare evidente al Collegio che la scheda fosse da annullare.

Per quanto notato sub "a" e sub "b", i voti delle due esaminate schede

attribuiti al candidato sig. Caimi sono da annullare con la conseguenza che a costui sono da sottrarre due voti dalle 3.867 preferenze a lui assegnate dall'Ufficio Centrale Elettorale.

L'esaminato ricorso principale va, quindi accolto, secondo quanto testè evidenziato.

Ne deriva che, dovendosi -per quanto sopra notato- togliere due voti di preferenza al candidato Caimi ed attribuire -viceversa- due voti di preferenza al candidato Taveggia, al primo (ricorrente incidentale) dovrà assegnarsi un complessivo numero di 3.865 preferenze ed al secondo (ricorrente principale) dovrà assegnarsi un complessivo numero di 3.868 preferenze.

Tutto ciò porta ad una rettifica del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale sia quanto alla proclamazione del Sindaco eletto, sia quanto all'attribuzione del premio di maggioranza alle liste della coalizione collegate al candidato Sindaco che è risultato aver conseguito più preferenze e sia, infine, quanto alla individuazione dei candidati eletti al Consiglio Comunale ed alle graduatorie di quelli non eletti.

Pertanto, il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale per il turno di ballottaggio è da modificare nei sensi sottoindicati:

A. Il paragrafo 4, nella seconda parte a pagina 6 va così corretto:

“...1) Candidato sig. Taveggia Giorgio Fiorenzo, voti validi riportati in tutte le Sezioni N.3.868;

2) Candidato Caimi Giovanni Giuseppe detto Gianni, voti validi riportati in tutte le Sezioni N.3.865.

Totale N.7.733”.

B. Il paragrafo 5 va corretto nel senso che va ritenuto accertato che “il candidato Sindaco Taveggia Giorgio Fiorenzo ha riportato, fra i due

candidati alla carica di Sindaco, ammessi al ballottaggio, il maggior numero di voti validi e cioè n.3.868 voti validi.”

Quindi, va “proclama(to) eletto alla carica di Sindaco del Comune di Meda il sig. Taveggia Giorgio Fiorenzo”;

C. Il paragrafo 13 va corretto nel senso che alle due liste collegate al candidato Sindaco eletto, ed aventi i contrassegni “Progetto Meda Città Ideale” e “Lega Nord” (le quali liste del primo turno di votazioni non hanno superato il n.50% di voti validi), “spetta il 60% dei seggi del Consiglio e, cioè, n.10 seggi di Consigliere”;

D. Il paragrafo 14 intitolato Riparto dei seggi tra le liste che sono collegate al candidato Sindaco proclamato eletto ed alle quali spettano i suddetti 10 seggi (60% dei seggi di Consigliere Comunale), va modificato quanto alla graduatoria dei quozienti di pertinenza di tali liste, e cioè:

1. 2016: lista n.11 Lega Nord;
2. 1008: lista n.11 Lega Nord;
3. 672: lista n.11 Lega Nord;
4. 504: lista n.11 Lega Nord;
5. 497: lista n.10 Progetto Meda Città Ideale;
6. 403,2: lista n.11 Lega Nord;
7. 336: lista n.11 Lega Nord;
8. 288: lista n.11 Lega Nord;
9. 252: lista n.11 Lega Nord;
10. 248,5: lista n.10 Progetto Meda Città Ideale;

E. Il paragrafo 15, intitolato Riparto dei seggi tra le liste diverse da quelle che sono collegate al candidato Sindaco eletto ed alle quali spettano 6 seggi (40% dei seggi di Consigliere Comunale), va così modificato quanto alla graduatoria dei quozienti spettanti a tali liste e tenuto conto dei prospetti

inclusi nei singoli modelli N.304/1-bis-AR (allegati al verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale relativo al turno di ballottaggio), e cioè:

1. 2135: liste collegate del secondo turno Sinistra e Ambiente, Italia dei valori, Partito Democratico;
2. 1611: liste collegate di primo turno Rinnovamento, Meda Da Vivere, P.D.L., La Destra;
3. 1274: liste collegate di primo turno U.D.C., Meda Per Tutti;
4. 1067,5: Liste collegate del secondo turno Sinistra e Ambiente, Italia dei valori, Partito Democratico;
5. 970: lista di primo turno Con Buraschi Per Meda;
6. 805,5: lista di primo turno Rinnovamento, Meda Da Vivere, P.D.L., La Destra.

Riassumendo:

- 1) alla coalizione collegata al Sindaco proclamato eletto sig. Taveggia spettano 10 seggi di cui 8 per la lista Lega Nord e 2 per la lista Progetto Meda Città Ideale;
 - 2) alla coalizione collegata al Sindaco non eletto sig. Caimi spettano 2 seggi, il primo dei quali a tale candidato Sindaco;
 - 3) alle coalizioni non collegate ad uno dei candidati sindaci ammessi al turno di ballottaggio spettano:
 - 1 seggio alla coalizione U.D.C. e Meda Per Tutti;
 - 1 seggio alla lista Con Buraschi Per Meda;
 - 2 seggi alla coalizione Rinnovamento, Meda Da Vivere, P.D.L., La Destra.
- Alla stregua di quanto fin qui evidenziato e statuito, ed in considerazione del fatto che agli atti di causa manca l'ulteriore documentazione (verbale redatto dall'Ufficio Centrale Elettorale del 1° turno di votazioni, ecc..) necessaria per l'individuazione dei nominativi dei Consiglieri eletti per le

liste che hanno partecipato alla competizione elettorale de qua, ritiene il Collegio di demandare alla Prefettura di Monza e Brianza tale incombente nonché la formulazione delle graduatorie dei non eletti alla carica di Consigliere Comunale per le varie liste: il tutto, da effettuarsi entro il prossimo giorno 22 dicembre 2012.

Il ricorso principale va, pertanto, accolto secondo quanto detto sopra ed agli effetti ivi indicati, e con l'affidamento alla Prefettura di Monza e Brianza degli ulteriori incombeni sopra specificati.

Per quel che attiene alle spese processuali, si ravvisano giusti motivi per compensarle fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso elettorale in epigrafe, così statuisce:

secondo quanto detto in motivazione ed agli effetti ivi indicati, accoglie il suddetto ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)